CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 16 del 27/02/2025

Oggetto: **REGOLAMENTAZIONE ORARI E GIORNI DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE**

I L S I N D A C O

PREMESSO che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;
CONSIDERATO che, durante tutto l'anno, vengono promosse iniziative per intrattenere la cittadinanza, nonché turisti e visitatori e che tali attività rivestono un ruolo importante per la promozione del nostro territorio;
DATO ATTO che rientra tra i compiti dell'Amministrazione Comunale salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico, connessi all'utilizzo indisciplinato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusioni sonore nonché garantire il rispetto della normativa relativa alla quiete pubblica;
CONSIDERATI e valutati gli interessi degli abitanti, dei consumatori, degli imprenditori e delle associazioni che operano sul territorio comunale;
RITENUTO opportuno definire le linee guida al fine di assicurare la corretta applicazione di quanto disposto dalla legge in materia e fissare i criteri e le modalità di svolgimento delle manifestazioni musicali da tenersi all'interno o all'esterno di esercizi pubblici ed in genere nel territorio comunale;
ATTESO che i “casi” di disturbo segnalati e accertati sono riconducibili ad intrattenimenti musicali organizzati dagli esercenti di attività commerciali svolte in ore serali e notturne, nel contesto urbanizzato del territorio;
DATO ATTO che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare e tutelare anche la quiete e la salute pubblica attraverso la repressione di rumori molesti assicurando il rispetto dei limiti di tollerabilità previsti dalla legge in materia di inquinamento acustico e di regolamentare le attività rumorose fissando fasce orarie di rispetto, il tutto al fine di contemperare le esigenze abitative e di soggiorno della popolazione con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa;
VISTO il Piano Comunale di Classificazione e/o Zonizzazione acustica;
CONSIDERATO che è, pertanto, indispensabile porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando disagi psicofisici oltre che allarme ed insicurezza nella popolazione, soprattutto fra le persone più deboli, quali gli anziani e le persone ammalate;
ATTESO che, a seguito della modifica dell'articolo 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 con l'adozione del D.L. 23.05.2008 N. 92, convertito nella Legge N. 125 del 24.07.2008 è concessa ai Sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, adottando, in qualità di Ufficiali di Governo, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
RITENUTO, pertanto, doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto di riunione, il diritto allo svolgimento di attività economico-commerciali ma anche il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute, la quiete e la sicurezza urbana, assicurata, anche e soprattutto, dalla serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;
VISTO il D.Lgs 267/00 e sue smi;

VISTA la L. 24 novembre 1981 N. 689;
VISTA la legge n. 447 del 26/10/1995;
VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS) e ss.mm.ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii;
VISTA la legge 25 agosto 1991 n. 287 "aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
VISTO l'art. 7 bis e 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 e s.m.i.;
VISTO il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui contiene modificazioni all'articolo 54 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell'art.54 del T.U.E.L. 267/2000, nella parte in cui precisa che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 19.10.2009, "*norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente*";
VISTA la normativa ministeriale in materia di pubblici spettacoli e manifestazioni conseguente alla Circolare Gabrielli del 2017 e sue successive in particolare circolare n. N. 11001/1/110/(10) del 2018 "*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva";*
Richiamato l'atto di indirizzo conferito con Delibera di Giunta n. 78 del 29.04.2022 all'Ufficio SUAP dell'Ente per *la regolamentazione delle richieste di Autorizzazione e SCIA per lo svolgimento di eventi di Pubblico Spettacolo e intrattenimento in luoghi Pubblici o aperti o esposti al pubblico contemplante anche la disciplina di eventi e processioni religiose su via pubblica;*
RITENUTO necessario procedere, con il presente atto, alla fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività di spettacoli e trattenimento musicale

O R D I N A

per le motivazioni di cui in premessa, ai titolari e/o gestori di pubblici esercizi che effettuino piccoli intrattenimenti musicali, utilizzando impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, di attenersi ed adeguarsi a quanto stabilito appresso, a mezzo della presente ordinanza, in punto di orari e giorni:

Per i pubblici esercizi presenti sul territorio comunale che effettuino intrattenimenti musicali vige l'**orario di sospensione della diffusione sonora alle ore 01:00 relativamente alle giornate di Venerdi e Sabato;**
Per gli intrattenimenti musicali da svolgersi nei **restanti giorni della settimana, l'orario di sospensione della diffusione sonora viene fissato alle ore 24:00.**
Gli intrattenimenti de quo dovranno avvenire secondo le seguenti, ulteriori modalità:

QUANTO ALL' UTILIZZO DI SPAZI INTERNI ED ESTERNI

L'attività di intrattenimento temporaneo dovrà avvenire negli spazi qualificati come superficie di somministrazione, ivi comprese le relative pertinenze e non dovrà comportare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane, palchi o una diversa collocazione delle attrezzature/arredi, quale la sistemazione a platea delle sedie, né gli spazi medesimi potranno destinarsi ad esclusivo e prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento mediante la realizzazione di apposite sale.
Lo spazio esterno, occupato in caso di intrattenimento da svolgersi all'esterno dell'esercizio e/o, comunque, su suolo pubblico, pertinenza o suolo privato ad uso pubblico, è soggetto al rilascio di apposita autorizzazione e presentazione SCIA sul portale telematico SUAP almeno cinque giorni prima dell'intrattenimento / manifestazione e previo pagamento della TOSAP laddove si tratti di spazi per i quali non sia già in corso di validità l'Autorizzazione all'occupazione.

DIVIETI
Nell'espletamento delle attività di spettacolo e trattenimento temporanee, è vietato l'abbandono di contenitori di bevande in vetro in strade, piazze e luoghi pubblici in generale.

OCCASIONALITA' E TEMPORANEITA' DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

L'attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa in vigore, in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, diritti d'autore e di inquinamento acustico.
Non devono essere ospitate manifestazioni che prevedono la partecipazione di singoli esecutori famosi e gruppi musicali ampiamente pubblicizzati. Difatti, qualora l'attività si configuri organizzata a carattere imprenditoriale, è necessario che la si regolarizzi con richiesta e rilascio dell'autorizzazione per il suo svolgimento, ai sensi degli art. 68 e 69 del TULPS. In tali casi occasionali sarà necessario richiedere entro un congruo termine (giorni 15) prima della manifestazione, l'intervento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della dichiarazione di agibilità di cui all'art 80 del TULPS.
Sono vietati intrattenimenti danzanti e balli di diversa natura, sia all'interno che all'esterno dei locali, ad eccezione di quelli autorizzati secondo la normativa vigente in materia (discoteche, locali di pubblico spettacolo, ecc…).

INQUINAMENTO ACUSTICO

L'attività musicale non deve produrre disturbo alla quiete pubblica ed il rumore prodotto non deve superare i limiti di emissione previsti dalla legge in materia (L.447/95).
Gli organizzatori di intrattenimenti musicali temporanei**,** a tal fine dovranno produrre, nella SCIA apposita relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico esperto in acustica ambientale iscritto negli appositi elenchi regionali. Pertanto, ove necessario, dovranno essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione o effettuare trattenimenti a basso impatto acustico (senza impianti di amplificazione con dispositivi acustici individuali, ecc…).

TITOLI ABILITATIVI

L'attività di piccoli intrattenimenti musicali de quo è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da caricare sul portale telematico SUAP preferibilmente cinque giorni prima dell'evento; la SCIA dovrà essere corredata da tutta la documentazione prevista ex lege e sarà necessario produrre la relazione tecnica di impatto acustico redatta a cura di un tecnico esperto in materia o nulla osta rilasciato dall'Arpacal, che attesti il rispetto dei limiti di rumorosità, nonché il programma della serata.-
Il controllo propedeutico della documentazione prodotta, seguendo le disposizioni legislative vigenti in materia, dovrà essere effettuata dall'Ufficio SUAP Attività Produttive dell'Ente che nell'ipotesi di carenze documentali e/o mancanza di attestazioni essenziali, dovrà dichiarare irricevibili le pratiche de quo, con comunicazione agli interessati affinché non si tenga la manifestazione.
Qualsiasi attività attinente la tipologia dell'esercizio, su suolo pubblico autorizzato e pertinente allo stesso, è svolta sotto la diretta responsabilità del titolare dell'esercizio, il quale ne risponde sotto ogni profilo; lo stesso titolare ha l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, i frequentatori non assumano comportamenti che possano pregiudicare la quiete pubblica e privata ed il decoro urbano.

CONTROLLO E SANZIONI

Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico, di quiete pubblica, considerata, altresì l'ubicazione dei pubblici esercizi, ed ai fini di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, può ridurre, per i singoli esercizi, gli orari di svolgimento degli intrattenimenti.
Nel caso in cui venga accertato dagli organi competenti che la sorgente di rumore sia di tipo antropico (schiamazzi e vociare) generato dagli avventori dell'esercizio, escludendo l'applicazione della Legge 447/95, il Sindaco potrà ridurre l'orario dell'attività al fine di evitare che il rumore di schiamazzi (anche se non generati dal titolare ma dagli avventori) possa creare danno alla quiete pubblica.
La violazione delle disposizioni dettate dal presente provvedimento in punto di inquinamento acustico sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 ai sensi dell'art 10

della legge 447/95.
La violazione per il mancato rispetto delle prescrizioni di orario di cui alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 (disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), in riferimento all'art 7 bis del TUEL, che prevede la sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00 applicata con le modalità previste dalla legge 689/81, salva, a seconda delle fattispecie, l'applicazione dell'art. 650 cp.
Verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 68 comma 1 del R.D. del TULPS e art. 666 commi 2 − 3 − 4 del CP per come modificato e depenalizzato dal D.Lgs. 507/92 nell'ipotesi di trattenimenti non autorizzati o segnalati con SCIA, dunque, effettuati senza previo deposito/carico sul portale SUAP della pratica con la necessaria documentazione.
Alla presente ordinanza sarà data la più ampia diffusione, mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune: www.comune.montaltouffugo.cs.it.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare quanto in essa disposto.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- Comando di Polizia Municipale;
- Stazione CC di Montalto Uffugo;
- Stazione Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo;
- Prefettura UTG di Cosenza;
- Questura di Cosenza.

Avverte

Che, ai sensi dell'art 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre ricorso al Tar, entro 60 gg dalla data di pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 27/02/2025

Il Sindaco
F.to BIAGIO ANTONIO FARAGALLI

_____
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.